

Ordinanza n. 170101

del 20/06/2021

RG /2021

Repert. n. 2021 del 28/06/2021

2021

Ref. 2021

TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO FALLIMENTARE
DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 180 L.F.

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Antonino P. La Malfa

Presidente

Dott. Angela Coluccio

Giudice

Dott. Francesca Vitale

Giudice rel./est.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. R.G.C.

promosso da

in persona del Presidente del CdA nonché legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma, via in uno a memoria di costituzione ex art. 180 L. Fall., depositata il 9.04.2021

RICORRENTE

nei confronti di

Procedura di concordato preventivo dell-

(n.

in persona del Commissario Giudiziale

COMPARSO, NON COSTITUITO

nonché nei confronti di

P.M. in sede, in persona del Procuratore della Repubblica

NON COMPARSO

Premesso:

-che con decreto del 25.01.2019 questo Tribunale, visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo con riserva ex art. 161 co. 6 L.F. presentato da fissava termine di giorni 120 successivamente prorogato, su istanza del ricorrente, fino al 24.07.2019, per il deposito della proposta di concordato unitamente al piano ed alla documentazione prevista dalle disposizioni di legge applicabili;

- che in data 24.07.2019 ha depositato proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F. e successivamente in data 17-20 aprile 2020 - a seguito dei rilievi critici formulati da Tribunale ostativi ai fini della ammissibilità del Piano e della Proposta siccome originariamente presentati e della convocazione ai sensi dell'art. 162 L.F. all'udienza fissata (da ultimo) al 17.6.2020 - una integrazione/modifica al Piano ed alla Proposta con allegata ulteriore documentazione tra cui una nuova relazione di stima ex art. 182-ter redatta dal professionista diverso dall'Attestatore.

-che con decreto ex art. 163 L.F. del 9.10.2020, ritenuti superati i rilievi e le criticità formulati, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato di nominando Giudice Delegato la dott.ssa Francesca

Ordinanza n. 61001.

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

Vitale e Commissario Giudiziale l'Avv. [redatto] fissando adunanza dei creditori per l'udienza (come posticipata) del 4.02.2021;

- che inoltrato avviso ex art. 171 L.F. al ceto creditorio, il Commissario Giudiziale depositava relazione ex art. 172 L.F. in data 18.12.2020 nella quale: evidenziava i vari aspetti della proposta concordataria; rilevava l'attendibilità complessiva dei dati contabili posti a base del concordato e già verificati positivamente dall'Attestatore anche sotto il profilo della veridicità e ciò anche a seguito della precisazione dei crediti da parte dei creditori e delle rettifiche operate sulla quantificazione e sulla collocazione di alcuni crediti (tenuto conto degli scostamenti evidenziatisi rispetto ai valori appostati nel Piano); rideterminava prudenzialmente al ribasso le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto a quelle indicate nel Piano - (prevedendo, per quanto si dirà, fermo restando il soddisfacimento del 100% delle spese e degli oneri in prededuzione e del 100% dei creditori privilegiati non degradati ex art. 182 ter L.F. - le seguenti percentuali di realizzo per i creditori chirografari: 16,33% per i creditori di Classe 1 in luogo del 18,10% ipotizzati nel Piano; 14,59% per i creditori di classe 2 in luogo del 15,71% ipotizzato nel Piano; 14,01% per i creditori di classe 3 in luogo del 16,53% ipotizzato nel Piano); segnalava infine alcune criticità in sede di valutazione dei possibili scenari alternativi alla ipotesi concordataria con prosecuzione della continuità aziendale formulando tuttavia sul punto - tenuto conto delle convincenti relazioni redatte dall'Attestatore e dall'esperto ai sensi dell'art. 182 ter L.F. - conclusioni favorevoli nel senso della convenienza del concordato per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili;

-che le espressioni di voto, alla luce dei voti pervenuti prima dell'adunanza dei creditori e di quelli pervenuti successivamente all'udienza nel termine dei venti giorni ex art. 178 co. 4 L.F., hanno sancito l'approvazione del concordato da parte del ceto creditorio, come nel dettaglio riferito dal Commissario Giudiziale nella informativa del 2.03.2021 ai sensi dell'art. 178 u.c. L.F., attestante il raggiungimento delle maggioranze previste, complessivamente e per ciascuna classe (anche a seguito delle precisazioni e rettifiche all'elenco dei creditori ammessi al voto come evidenziate dal Commissario).

Pertanto il concordato per continuità aziendale ha raggiunto per il Collegio l'approvazione del ceto creditorio secondo le seguenti maggioranze:

1) Totali dei voti ammessi € 6.829.153,96

2) quanto alla Classe 1, voti favorevoli per € 1.922.154,14 (pari al 62,18% del totale di € 3.091.390,31);

quanto alla Classe 2, voti favorevoli per € 712.120,58 (pari al 100% dei crediti ivi collocati);

quanto alla Classe 3, voti favorevoli per € 1.936.046,92 (pari al 63,99 % del totale di € 3.025.643,07);

Ordinanza n. 110101.

2021 del 28/06/2021

RG n. '2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

3) complessivamente, nelle tre classi sono stati espressi voti favorevoli per un totale di € 4.570.321,64 (e dunque pari al 66,92 % del totale dei crediti totali ammessi al voto, vale a dire € 6.829.153,96).

Alla luce di quanto sopra riportato le maggioranze richieste appaiono ampiamente raggiunte per la totalità dei votanti e nelle singole classe dei votanti;

- che, pertanto, avuta relazione del Commissario Giudiziale sull'esito del voto il Collegio, con decreto comunicato il 25.3.2021 ha fissato l'udienza del 28.04.2021 per la comparizione delle parti, disponendo relativo termine per la comunicazione del decreto al Pubblico Ministero, la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.F. e la notificazione a cura del ricorrente al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti;

- che il decreto è stato notificato ritualmente dalla debitrice come da superiore provvedimento;

- che il giudizio di omologazione veniva iscritto dalla debitrice in data 14.04.2021, con contestuale deposito di memoria nella quale veniva richiesta l'omologa del concordato (assumendo il numero di R.G. 2021);

- che in vista dell'udienza del 28.04.2021 il Commissario Giudiziale ha depositato ex art. 180 L.F. proprio parere motivato, favorevole all'omologa del Concordato, nel quale ha rappresentato e/o ribadito (viepiù richiamando il contenuto della relazione ex art. 172 L.F.): la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ovvero di ritualità della domanda; il contenuto del Piano e della Proposta concordataria ed il rispetto della par condicio creditorum (specie alla luce della suddivisione del ceto creditorio in tre distinte classi e pur a seguito delle osservazioni/contestazioni formulate dai creditori dissenzienti INPGI ed INPS inseriti nella classe I); l'insussistenza di atti abnormi e/o in frode ai creditori; l'esito positivo del voto espresso dai creditori; la convenienza della proposta concordataria rispetto alla ipotesi alternativa fallimentare/liquidatoria, nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori; le percentuali stimate e ritenute dallo stesso Commissario realizzabili di soddisfacimento dei creditori;

- che vi sono stati due creditori dissenzienti, INPGI ed INPS, i quali hanno depositato distinti ricorsi in opposizione, di seguito esaminati;

- che all'udienza del 28.04.2021, presente il Commissario Giudiziale e non comparso il P.M., la ricorrente ha insistito per l'omologazione del Concordato mentre gli oppositori hanno insistito per il rigetto della domanda di omologazione formulata da

- che, all'esito della suddetta udienza il Tribunale si è riservato la decisione concedendo alle parti termini per il deposito di note difensive.

RITENUTO:

A) Quanto alle opposizioni alla omologazione del concordato proposte da INPGI ed INPS, creditori inseriti nella classe I re-

Ordinanza n. 6700/1.

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

lativa ai crediti privilegiati degli enti tributari e previdenziali integralmente degradati a chirografo:

- che le suddette opposizioni sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.

Nel proprio ricorso l'INPGI ha addotto: 1. l'inapplicabilità all'INPGI del novellato articolo 182 ter L.F. e con essa il contrasto tra tale norma e la normativa che regola e disciplina l'attività degli Enti previdenziali privatizzati tenuto conto della ratio dell'art. 182 L.F. alla luce delle novità introdotte dalla L. 159/2020 e della applicabilità del D.M. 4.8.2009 recepito dall'Istituto con circolare n. 3 del 29.3.2021; 2. La sussistenza di profili di criticità del contenuto della proposta concordataria attesi: la erronea quantificazione ed in parte qualificazione del credito; la violazione nella proposta concordataria dei parametri vincolanti di cui al D.M. 4 agosto 2009; l'inapplicabilità all'Istituto, ratione temporis, della attuale versione degli artt. 180, 182 e 183 ter L.F. nel testo riformato dalla L. 159/2020 ovvero nella parte in cui viene espressamente abrogato il D.M. citato; la violazione dell'art. 182 ter L.F. laddove nella proposta si è riconosciuto all'Inail il privilegio ex art. 2753 n. 1 con conseguente previsione di pagamento integrale; 3. La sussistenza di profili di criticità in ordine al requisito della convenienza della proposta concordataria e della fattibilità del Piano.

Nel proprio ricorso l'INPS ha addotto, sostenendo tesi difensive in parte speculari a quelle formulate dall'INPGI: 1. la illegittima composizione delle classi omogenee; 2. L'omesso perfezionamento della transazione previdenziale e la violazione di parametri prescritti dal D.M. 4.8.2009 nella proposta concordataria depositata ed approvata; 3. La violazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); 4. L'illegittimo trattamento diversificato dei crediti INAIL; 5. La convenienza della proposta in relazione alla sua sostenibilità economico-finanziaria.

Orbene nessuno dei vari profili di censura merita accoglimento.

Osserva il Tribunale:

- a) che la natura di Ente di previdenza "privatizzato" riconosciuta all'INPGI dalla normativa che ne ha regolato l'attività - (fondata, più di recente, sul D. L.vo n. 509/1994 e, quanto al trattamento dei crediti previdenziali, sull'art. 32 co. 6 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2 del 2009 e sul D.M. 4 agosto 2009 emanato per la concreta previsione delle "modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi" nonché, sulla circolare n. 3 del 29.3.2011 emanata dalla INPGI che del citato D.M. ha recepito il contenuto) - non esclude ma anzi impone l'applicazione dell'art. 182 ter L.F. nella sua attuale e vigente formulazione in-

Ordinanza II. GIURISPR.

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

trodotta dalla novella di cui alla legge n. 232/2016 regolante la fattispecie in esame *ratione temporis* (non potendo peraltro trovare applicazione, poichè introdotta successivamente alla presentazione della domanda di concordato, la novella di cui all'art. 3 co. 1 ter del D.L. n. 125/2020 convertito nella L. n. 159/2020 entrata in vigore il 4.12.2020). Ed infatti è lo stesso INPGI ad affermare correttamente, nel ricorso in opposizione, di essere un Ente deputato alla attuazione, in regime di sostitutività, della previdenza obbligatoria in favore dei giornalisti e di dovere assolvere alla funzione previdenziale ed assistenziale, applicando il principio di automaticità delle prestazioni, prevista come per tutti gli Enti previdenziali, ex art. 38 della Costituzione. Non incide ad avviso del Collegio il regime formalmente privatistico - costitutivo e organizzativo dell'Ente il quale è pur sempre deputato - ancorchè sia tenuto ad "assicurare l'equilibrio di bilancio" e ad operare in regime di "autofinanziamento" - allo svolgimento di una funzione avente sicura rilevanza pubblica e costituzionale (trattasi di Ente vieppiù soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro). D'altra parte, come sottolineato dalla stessa deducente, la Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 7645/2020 ha chiarito che la privatizzazione delle Casse ovvero la trasformazione operata dal D. L.vo n. 509/1994: *"pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali a particolari categorie di lavoratori (Corte Cost., sentenza n. 7 del 2017)".* Ne deriva, conseguentemente, la sicura applicabilità anche all'INPGI del regime della transazione contributiva di cui al vigente art. 182 ter L.F. quanto ai crediti previdenziali dell'Istituto - la lettera della norma (anche nella vecchia formulazione introdotta dall'art.146 co. 1° D. L.vo n. 5/2006 come modificato anche dall'art. 32 co. 6 del D.L. n. 185 del 2008 convertito in legge n. 2 del 2009) non distinguendo tra enti pubblici ed enti privatizzati, purchè ricorra la circostanza che si tratti di *"contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori"* - tale disposizione muovendosi nel segno, e ciò sin dalla sua originaria formulazione, del "favor" per le procedure di prevenzione della crisi di impresa attraverso l'ampliamento dell'area dei crediti che possono essere soggetti a transazione fiscale. Dunque la transazione previdenziale, nel suo impianto regolatorio originario, derivava dal combinato delle norme contenute nell'art. 182 ter L.F. e dalle norme contenute nel

Ordinanza n. 110101

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

decreto emesso in applicazione dal Ministero del Lavoro (D.M. 4.8.2009) e successivamente dalle circolari attuative emesse dai singoli enti previdenziali. E tale impianto non vi è dubbio che fosse stato recepito anche dall'opponente INPGI con la circolare n. 3 del 9 marzo 2011 (di cui oggi l'Istituto invoca la perdurante applicabilità contestando l'offerta contenuta nella proposta concordataria) - circolare la quale: ha come oggetto *"la definizione dei criteri e delle condizioni per l'accettazione da parte dell'INPGI delle proposte di riduzione dei debiti previdenziali nell'ambito delle procedure di Concordato Preventivo di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2009"*; che testualmente fra l'altro prevede: *"...la transazione fiscale rappresenta una particolare procedura transattiva tra ente creditore ed imprenditore e si colloca nell'ambito della procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti della legge fallimentare...la ratio del provvedimento risiede nell'esigenza di fronteggiare il grave stato di emergenza finanziaria in cui versa la generalità delle imprese per effetto del perdurare dell'attuale stato di crisi economica su scala globale e si inserisce, latu sensu, nell'ambito dei provvedimenti adottati per sostenere il sistema imprenditoriale al fine di limitare i riflessi negativi sull'occupazione e favorire la ripresa della produzione e dei mercati, per effetto di tale disposizione quindi, le aziende che presentino situazioni di esposizione debitoria nei confronti degli enti di previdenza, in conseguenza del mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle norme accessorie, potranno - nell'ambito della procedura di concordato preventivo - pervenire ad un accordo con l'ente previdenziale per ottenere una riduzione del proprio debito..AMBITO DI APPLICAZIONE - per quanto attiene l'ambito soggettivo di applicazione della norma, è pacifico che la stessa spiega i propri effetti anche nei confronti delle contribuzioni di pertinenza dell'INPGI, stante l'ampia formulazione letterale adottata dal legislatore, riferita ai "contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie"... gli imprenditori assoggettati alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 16° e ss...possono proporre all'INPGI un accordo per il pagamento parziale dei debiti per contributi, premi e relativi accessori.."*;

- b) quanto al merito della proposta concordataria, contesta l'INPGI la falcidia del proprio credito, siccome integralmente degradato a chirografo ai sensi dell'art. 160 co. 2 L.F. con previsione di soddisfazione in percentuale pari al 18,10 %, poiché a suo dire violativa dei criteri ovvero dei parametri e dei limiti previsti dal citato D.M. del 2009 e della citata circolare di recepimento del 2011 - norme

Ordinanza n. 110101

2021 del 28/06/2021

RG n. /2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

di cui invoca la perdurante applicazione, nella specie nell'ambito della procedura concordataria in esame, pur dopo l'entrata in vigore del novellato art. 182 ter L.F. per effetto della legge n. 232/2016 e stante la espressa abrogazione sia dell'art. 32 co. 6 del DL 195/2008 che del conseguente D.M. 4 agosto 2009, soltanto per effetto della legge n. 159/2020 non applicabile *ratione temporis* poiché in vigore dal 4.12.2020. Ad avviso dell'opponente, in altri termini, tutte le proposte di concordato dovrebbero rispettare i parametri riportati nel citato D.M. come recepito dagli enti di riferimento con le relative circolari regolatrici (le quali ne ricalcano le indicazioni ed aggiungono alcune norme operative e procedurali volte a predefinire appunto le modalità operative e a stabilire gli organi deputati alla trattazione, la competenza degli uffici, le modalità decisionali ed i passaggi interni).

Nei medesimi termini si pone la difesa dell'INPS che nel proprio atto di opposizione sostiene la perdurante applicabilità del decreto interministeriale 4.8.2009 - i cui criteri e modalità di accettazione degli accordi sui crediti contributivi sono stati recepiti con la Circolare n. 38/2010 - e la sua violazione da parte del Tribunale, il quale avrebbe erroneamente considerato perfezionata la transazione previdenziale nonostante la sua mancata autonoma approvazione e sottoscrizione da parte dell'Istituto il quale ha espresso voto contrario alla approvazione della proposta concordataria.

Orbene, gli assunti difensivi degli opposenti non sono però condivisibili sulla base delle seguenti argomentazioni ed in applicazione dei comuni principi di diritto: si osserva innanzitutto che il D.M. 4 agosto 2009, normativa secondaria che conteneva molte disposizioni di dettaglio rispetto alla norma generale dell'art. 182 ter L.F. - (prevedendo all'art. 3, che la proposta: per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per premi, non potesse essere inferiore al cento per cento, per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non potesse essere inferiore al quaranta per cento, per i crediti chirografari non potesse essere inferiore al trenta per cento, ed infine che la dilazione prevista per i pagamenti non potesse essere superiore a sessanta rate mensili con applicazione degli interessi legali - e prevedendo all'art. 4 i parametri valutativi che dovranno essere adottati dagli enti gestori ai fini dell'accettazione della proposta del debitore) - risultava già implicitamente ovvero tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 co. 2 delle c.d. Preleggi (disposizioni sulla legge in generale) per effetto della entrata in vigore della legge n. 232/2016 che ha sostituito l'art. 182 ter L.F. come inserito dall'art. 146 del D.L.vo n. 6/2006.

Tale abrogazione si è determinata per effetto sia della sostanziale innovazione dell'istituto della transazione fiscale e contributiva

Ordinanza n. 110101 del 20/06/2021
RG n. 1/2021
Repert. n. 2021 del 28/06/2021

essendo ora consentita - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 160 co. 2 e 182 ter co. 1 L.F. - la falcidia, la dilazione e, a fortiori, l'integrale degradazione dei crediti privilegiati "incapienti", sia della sopravvenuta incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti - l'antinomia ovvero il conflitto tra le disposizioni risolvendosi in favore della applicabilità/prevalenza dell'art. 182 ter L.F. (nella formulazione introdotta dalla L. 232/2016) rispetto al D.M. 4.8.2009 in ragione non solo della posteriorità della prima secondo il criterio cronologico, ma anche e segnatamente del diverso grado gerarchico (la prima disposizione essendo fonte di rango primario avendo natura legislativa e carattere generale rispetto al D.M. che è invece fonte di grado secondario ed ha natura regolamentare).

Chè invero, già durante il periodo di vigenza della precedente formulazione della norma generale di cui all'art. 182 ter L.F. come modificato dall'art. 32 del DL 185/2008 convertito in L. n. 2/2009 in relazione alle nuove disposizioni di dettaglio previste dalla normativa secondaria di cui al D.M. 4.8.2009, si discuteva in dottrina ed in giurisprudenza dell'efficacia delle disposizioni, più stringenti e restrittive, previste dal D.M. e dalle circolari di recepimento adottate dai vari Enti, ogni qualvolta queste ultime non risultassero rispettate dalle imprese debtrici in stato di crisi o insolventi, ravvisandosi un contrasto tra il rinvio dell'art. 182 ter all'art. 160 e dunque alla grande libertà propositiva prevista per il concordato e per la generalità dei crediti chirografi e privilegiati, e gli stretti limiti applicativi della normativa secondaria. Si poneva infatti il dubbio se l'art. 32 contenesse o meno un rinvio recettizio, poiché nel primo caso, anche le norme regolamentari richiamate avrebbero assunto valore di norma di legge (e carattere imperativo) così vincolando all'accettazione o meno della proposta non solo gli enti ma anche il Tribunale chiamato all'ammissione o all'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione; nel secondo caso, invece, pur in presenza delle norme in questione sarebbe stato consentito al Tribunale valutare l'eventuale illegittimità delle norme stesse e del diniego opposto anche in funzione della loro disapplicazione.

Ed invero proprio in favore di questa seconda ipotesi si propendeva, con conseguente applicazione della norma di legge avente forza superiore e portata generale. E ciò considerato per un verso, lo spirito contrapposto che animava le disposizioni di dettaglio rispetto alla normativa di legge e, per altro verso e sul piano testuale, l'indicazione che il decreto del Ministro del lavoro è volto a definire *"le modalità di applicazione nonché i criteri e le condi-*

Ordinanza II. GIURISPR.

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

*zioni di accettazione da parte degli enti previdenziali*⁹⁹ - (espressione, quest'ultima, sulle condizioni di accettazione, la quale sembrava indicare chiaramente che quelle in esame fossero disposizioni rivolte esclusivamente agli Enti previdenziali aventi efficacia meramente interna poiché esprimenti valutazioni peculiari proprie delle tale amministrazioni inidonee di per sé ad impedire unilateralmente, laddove attuate con rigore, l'applicazione dell'art. 182 ter che, lo si ribadisce, costituiva allora e costituisce anche ora una norma di legge avente forza superiore e portata generale).

In giurisprudenza si veda **decreto Tribunale Monza, 22 dicembre 2011** secondo cui: "Qualora la percentuale offerta agli enti previdenziali sia inferiore a quella indicata dal D.M. 4 agosto 2009, attuativo del D.L. N. 135 del 2008, il quale aveva modificato l'articolo 182 ter, legge fallimentare in relazione alla fissazione dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi, va rilevato che se da un lato il mancato rispetto dei limiti imposti dal citato decreto configura come legittimo il voto contrario al concordato dell'ente previdenziale, dall'altro lato, in osservanza dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2931 del 2011 in tema di transazione fiscale, il dissenso dell'ente previdenziale non impedisce comunque l'omologazione del concordato ove vengano comunque raggiunte le prescritte maggioranze... Il limite minimo di pagamento del credito degli enti previdenziali di cui al D.M. 4 agosto 2009 può essere disapplicato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865 allegato E, tutte le volte che si ponga in contrasto con il contenuto di norme primarie quali gli articoli 160, 182 ter, comma 1, 184 e 186 della legge fallimentare, norme, queste, che consentono il pagamento parziale del credito privilegiato nella misura consentita dal valore del bene posto dalla legge a garanzia del credito". Si veda altresì **Cass. ord. n. 16364/2018** che - in riferimento alla formulazione dell'art. 182 ter anteriore alla novella del 2016, disattendendo le interpretazioni che ritenevano le norme del DM del 2009 come norme imperative ed integrative dell'art. 182-ter l.fall. come tali impositive di precisi limiti all'imprenditore proponente un concordato preventivo, e non invece come mere norme di azione, ossia rivolte alle sole amministrazioni pubbliche interessate - ha affermato quanto segue: "Si tratta, però, di una conclusione non condivisibile perché non coerente con la ratio generale del concordato preventivo, rendendo, di fatto, il concordato medesimo ostaggio della volontà delle agenzie fiscali e degli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie: si giungerebbe, così, ad un disvalore

Ordinanza n. 670101 del 20/06/2021
RG n. 2021
Repert. n. 2021 del 28/06/2021

per tale procedura concorsuale che, invece, viene complessivamente incentivata dal legislatore...". Le superiori argomentazioni hanno dunque carattere assorbente non potendo trovare applicazione, nella concreta fattispecie, il D.M. citato, il trattamento dei crediti fiscali e contributivi dovendo essere regolato esclusivamente dalla norma di cui all'art. 182 ter L.F. nella nuova formulazione introdotta con la novella del 2016.

Ne deriva allora l'infondatezza delle ulteriori censure sollevate dall'INPS dal momento che, pur essendo venuta meno l'originaria connotazione facoltativa e transattiva dell'accordo con il fisco e/o con gli enti previdenziali - l'istituto configurandosi come sub-procedimento di carattere obbligatorio che deve essere attivato tutte le volte in cui la proposta di concordato presentata dal debitore preveda, ricorrendone i presupposti di legge, la falciatura o la dilazione dei debiti fiscali o contributivi e dei relativi accessori - tuttavia ai fini della ammissione alla procedura di concordato preventivo si richiede unicamente la verifica da parte del Tribunale circa l'avvenuto inoltro/presentazione all'Agente della Riscossione ed agli Enti previdenziali ad opera della Società debitrice, della proposta di accordo/trattamento dei carichi fiscali e contributivi ma non anche l'evidenza della avvenuta accettazione/sottoscrizione di detta proposta; chè infatti ai sensi del comma 3 del novellato art. 182 ter L.F., relativamente al credito tributario/previdenziale complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso nella sede propria della adunanza dei creditori ovvero nei modi previsti dall'art. 178 co. 4 L.F., salva successiva opposizione alla omologazione del concordato.

- c) Irrilevanti sono i motivi di opposizione ulteriormente sollevati dall'INPGI il quale, adducendo la sussistenza di criticità del contenuto della proposta concordataria, ha specificamente censurato l'erroneità della qualificazione del credito I.N.P.G.I. e del conseguente grado di privilegio spettante, contenuto nella proposta concordataria, nella relazione ex artt. 161, Co. 3, e 186 Bis L.F. a firma del Prof. _____ nella relazione di stima ex art. 182 ter L.F. a firma della Prof.ssa _____

Premessa la natura privilegiata del credito vantato e richiamate le norme civilistiche sulla graduazione dei privilegi, l'Istituto ha lamentato che, come emerge dalla lettura della proposta concordataria (cfr. pag.16) e delle relazioni ad essa allegate (cfr. pagg. 76 e ss. Relazione ex art. 161 L.F. (Doc. n. 05) e pagg. 20 e 21 Relazione ex art. 182 ter L.F. - Doc. n.06) il credito I.N.P.G.I. sarebbe stato *"inspiegabilmente ed erroneamente collocato per la sua totalità tra i crediti regolati ex art. 2754 c.c. e art. 2778, n.8 c.c., per*

Ordinanza n. 11010

2021 del 28/06/2021

RG n. /2021

Repert. n.

'2021 del 28/06/2021

poi essere degradato interamente a chirografo ex art. 182 L.F. e stralciato. Pertanto, tale errore, riguardante il credito dell'Istituto di Previdenza di riferimento della società proponente, non è stato rilevato dal Tribunale ed è stato espressamente riconosciuto dal Commissario Giudiziale solo in sede di Relazione ex art. 172 L.F. Come evidenziato anche al G.D. in sede di adunanza dei creditori, tale errore lascia alquanto perplessi in ordine alla correttezza dei dati contenuti nelle relazioni degli attestatori, anche con riferimento alla composizione delle classi".

Lamenta inoltre l'opponente la violazione dell'art. 182 ter L.F. e del principio della par condicio creditorum rilevando che "nella proposta di concordato (cfr. pagg. 34 e 100 Rel. ex art. 161 L.F.

... viene riportato un credito riconducibile all'INAIL dell'importo di € 93,00, per il quale viene previsto il pagamento integrale previo riconoscimento del grado 1 di privilegio ex art. 2753 c.c., con conseguente non ammissione al voto.

Risulta pacifico che il debito INAIL sia da ricomprendere tra i debiti soggetti alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. (Doc. n. 07 cfr. Circolare INAIL n. 08 del 26.02.2010), ovvero deve ravvisarsi per tale credito "quell'omogeneità" con i crediti INPGI e INPS di cui all'art. 182 ter L.F. che testualmente recita "Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie". Pertanto, a prescindere dall'entità del credito, si ravvisa una violazione dell'art. 182 ter L.F. che avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità della proposta di concordato, in quanto riconoscendo al credito INAIL il privilegio accordato dalla legge senza degradazione come invece effettuato nei confronti di INPGI ed INPS, non viene rispettata quella parità di trattamento per crediti privilegiati aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie".

Negli stessi termini è stata contestata dall'INPS l'avvenuta collocazione del credito Inail nella proposta concordataria, trattandosi di credito anch'esso ricadente nella transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. avendo carattere omogeneo a quello degli altri crediti contributivi, ma non essendo stato declassato quanto al privilegio accordato dalla legge, con conseguente violazione della par condicio creditorum.

Ordinanza n. 110101

2021 del 20/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

Orbene, in ordine alla prima censura osserva il Tribunale che la stessa, pur essendo formalmente corretta – il credito contributivo godendo in effetti del privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e non di quello dell'art. 2754 c.c., tuttavia non è in grado di inficiare la legittimità della proposta concordataria sol che si consideri la circostanza, avente carattere assorbente, che il degrado integrale a chirografo è stato previsto ai sensi dell'art. 182 ter e 160 c.c. I.F. come attestato dalla perizia in atti redatta dalla prof. per tutti i crediti privilegiati aventi carattere omogeneo a quelli vantati dall'INPGI e pertanto anche per i crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS ancorchè aventi in origine il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. Pertanto l'erronea indicazione del privilegio dell'INPGI riferito al credito contributivo quale privilegio riconducibile all'art. 2754 c.c. anzicchè all'art. 2753 c.c., non ha determinato la violazione del principio della par condicio creditorum. La circostanza risulta invero chiarita anche dal commissario giudiziale il quale, nella relazione depositata ex art. 172 L.F. a seguito delle osservazioni e precisazioni del credito (poi rideterminato) da parte dell'Istituto, ha espressamente chiarito che: " *Quanto al grado di privilegio spettante al credito INPGI, per il credito derivante da contributi obbligatori non versati si ritiene di condividere la precisazione, e che dunque al credito effettivamente riferito al mancato versamento dei contributi obbligatori debba spettare il privilegio ex art. 2753 c.c. (e correlativamente il grado n. 1 nell'ordine dei privilegi stabilito dall'art. 2778 c.c.), mentre per le sanzioni e interessi appare corretta, invece, l'ascrizione del grado di privilegio fatta nel piano (ex art. 2754 cc. e grado 8), come lo stesso Istituto riconosce. Tale diversa valutazione del privilegio dovuto su una quota parte del credito INPGI appare tuttavia irrilevante nel caso di specie, atteso l'integrale degrado del credito stesso a chirografo, in virtù dei risultati della relazione ex art. 182-ter (e in virtù del principio dei vasi comunicanti tra i due privilegi). Peraltro, appare priva di fondamento la lamentata violazione della par condicio creditorum, atteso che il medesimo trattamento (ossia integrale degrado a chirografo) è stato riservato, nella stessa classe 1, anche ai crediti contributivi dell'INPS, e ciò sia per i contributi obbligatori non versati (credito assistito dal privilegio ex art. 2753 c.c. e collocato dunque al grado 1 dell'ordine dei privilegi dell'art. 2778 c.c.), sia per gli altri importi, dovuti a titolo di sanzioni e interessi (cui competerebbe il privilegio ex art. 2754 c.c. e dunque il grado n. 8). Sicchè nessuna disparità di trattamento è stata operata".*

In ordine alla seconda censura, la stessa appare invero destituita di

Ordinanza n. 10101

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

fondamento alla luce delle considerazioni che seguono: adduce la società che alla data del deposito del piano e della proposta modificati (17 aprile 2020) - e, prima ancora, alla data di deposito degli originari piano e proposta di concordato del 24 luglio 2019 - il credito pari ad € 93,07 era non più esistente in ragione di un pagamento complessivo di Euro 5.151,43 effettuato da

mezzo F24 in favore dell'INAIL.

Di tale circostanza la società ha fornito prova documentale (v. doc. 2 allegato alla memoria difensiva); tale pagamento complessivo, che si riferiva pressoché integralmente alla rata anticipata dovuta per l'anno 2019 (in costanza di concordato prenotativo, depositato il 21 gennaio 2019) ed includeva anche l'importo di Euro 93,07 ancora dovuto come residuo a titolo di premio annuale relativo all'anno 2018.

Ritiene allora il Tribunale che il pagamento in oggetto, di per sé del tutto irrisorio, benché non autorizzato trattandosi di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporti nel caso di specie ed in concreto l'inammissibilità della proposta, non essendosi sostanziato in un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori né avendo pregiudicato le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato. Vieppiù considerato che detto importo in data 19 aprile 2021 è stato rimesso nella disponibilità della società e della procedura, senza diritto di rivalsa, da parte del terzo

titolo di finanza esterna, come documentato

n. 3 allegato alla memoria difensiva. La società ha anche addotto che, nella fase esecutiva, lo utilizzerà per la soddisfazione dei creditori chirografari in proporzione ai crediti inseriti nelle previste 3 classi.

- d) Infondata è anche la censura sollevata in ordine alla fattibilità ed alla convenienza della proposta concordataria poiché formulata dall'INPGI genericamente e senza convincente supporto argomentativo oltre che smentita dalla documentazione acquisita in atti.

Ha addotto infatti l'Istituto, esprimendo mere perplessità: che il Piano, laddove esclusa la transazione dei debiti contributivi, non avrebbe adeguata credibilità atta a legittimare il risanamento economico finanziario, che anzi pare sia destinato ad aggravarsi con la prosecuzione della attività di impresa vieppiù laddove non avesse esito positivo il contenzioso in essere con

che lascia perplessi il pensare che la società possa garantire in futuro quel volume di ricavi di cui alle previsioni di bilancio dei prossimi anni considerata la minore disponibilità di forza lavoro determinata dalle modifiche della totalità dei

Ordinanza n. 110101 del 20/06/2021
RG n. 2021
Repert. n. /2021 del 28/06/2021

rapporti in essere in part-time; che lascia perplessi che il previsto aumento di capitale quantificato in € de che €

(non meglio specificato in ordine alla tipologia ed alla decorrenza)

Trattasi invero di censura da esaminarsi congiuntamente a quella, analoga, formulata dall'INPS nel proprio atto di opposizione e nelle note autorizzate, da ritenersi vieppiù infondata. Ha addotto infatti l'INPS - tenuto conto degli obiettivi economico-finanziari rappresentati nel piano siccome fondati sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali con i principali clienti oltre all'acquisizione di nuove commesse con clienti pubblici e privati al fine di realizzare per ciascun anno di esecuzione ricavi medi di circa € - che non vi è prova della sostenibilità della continuità aziendale in carenza di prova di detti contratti (peraltro in gran parte , o ad imminente scadenza). A fortiori non vi sarebbe prova dei ricavi sperati ovvero ipotizzati nell'attestazione del professionista, il dato annuale atteso fino al 2023 essendo il medesimo del 2017 dunque contraddittorio rispetto alla crisi del settore editoriale evidenziata dallo stesso Attestatore del Piano. Vieppiù considerato che il soggetto che viene indicato con contratto prorogato in scadenza al 4.8.2021, è indicato anche quale causa principale del dissesto finanziario della Società; che il Piano non è ammissibile dovendosene contestare la convenienza economica in relazione alla non sostenibilità della continuazione di impresa; che il risanamento economico finanziario prospettato non è credibile anche quanto al previsto ridimensionamento del costo del personale/forza lavoro, finora consentito dal ricorso agli ammortizzatori sociali; ridimensionamento il quale fa presumere una ragionevole contrazione della capacità produttiva di servizi; che la non convenienza della proposta concordataria andrebbe prospetticamente valutata in ter-

Ordinanza n. 110101

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

mini di probabile aggravamento, nel corso della procedura e durante il tempo necessario all'adempimento del concordato, del maturando debito contributivo.

Ebbene, si osserva preliminarmente che in base al disposto dell'art. 180, co 3 L.F. il Tribunale in sede di giudizio di omologa è chiamato al verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione; che, le SSUU del 23.01.13 della Suprema Corte, con pronuncia n. 1521 hanno chiarito la controversa questione circa i poteri di indagine e valutazione del Tribunale in sede di omologa anche in assenza di opposizioni, pronuncia secondo cui *"Se il legislatore ha dunque incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale sotto l'aspetto sopra indicato nella procedura oggetto di esame, è pur vero che, come precedentemente già evidenziato, non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicitari che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (circostanza questa che, ove si fosse voluto, avrebbe reso agevole una più radicale riforma) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela.*

Si intende cioè fare in particolare riferimento alle forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto". Le SSUU hanno altresì ulteriormente affermato che il controllo giudiziale sul concordato attiene alla verifica della idoneità della documentazione prodotta nonché alla verifica della fattibilità giuridica della proposta sotto il profilo della corrispondenza della proposta alle norme, ogni valutazione in termini di convenienza economica della proposta per i creditori essendo invece rimessa esclusivamente ai creditori stessi.

A giudizio di questo Collegio pertanto, la proposta come formulata appare congrua ed ammissibile - alla luce delle modifiche e precisazioni intervenute nel corso della procedura a seguito delle evidenziate criticità da parte degli organi deputati, del motivato parere favorevole all'omologa espresso ex art. 180 L.F. dal Commissario Giudiziale, di tutte le verifiche eseguite e di quanto attestato dai professionisti incaricati dalla Società, che la medesima proposta di concordato è altresì esente da vizi e/o violazioni di legge e conseguentemente fattibile sotto il profilo giuridico nonché idonea allo stato, al soddisfacimento del ceto creditorio nella misura pro-

Ordinanza n. 170004

2021 del 28/06/2021

RG n. 202

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

posta e come tale accettata dal ceto creditorio, con giudizio prognostico ex ante (e come tale inevitabilmente prospettico) favorevole.

In particolare i dati patrimoniali e quelli economico-finanziari atti a sostanziare e supportare le assunzioni di base del Piano sono stati esaminati, analiticamente e criticamente, sia dal Commissario Giudiziale che ne ha operato ove necessario la rettifica – e nei pareri emessi a fronte delle relazioni informative periodiche depositate dalla società, e nei pareri resi a fronte dei numerosi provvedimenti autorizzativi richiesti ed emessi dal Tribunale ai fini della proroga, rinnovo e sottoscrizione dei (nuovi) contratti atti a garantire la prospettata continuità aziendale, e nelle relazioni ex art. 172 e 180 co. 2 L.F. - sia da questo Tribunale, nella specie in sede di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo alla luce del ritenuto sostanziale superamento delle criticità precedentemente formulate al Piano ed alla Proposta.

Si rileva in particolare che la proposta concordataria, come dalla società modificata per superare i rilievi mossi dal Tribunale con decreto del

molto articolata prevedendo: **a) la continuazione dei contratti attivi in essere e la acquisizione di nuove commesse** con clienti privati e con clienti pubblici (in coerenza con le richieste formulate in corso di procedura dalla Società attraverso apposite istanze, corredate da comfort letter predisposte dall'Attestatore ex artt. 186-bis L.F. e 110 D.Lgs. 50/2016, tutte accolte dal Tribunale. La Società ha dato prova documentale della stipulazione di nuovi contratti c/o della loro proroga); **b) il conseguimento di un volume di ricavi pari a**

milioni di euro per l'anno pari a milioni/annui per il successivo triennio (secondo quanto si afferma nel piano presentato ai creditori, il valore dei ricavi stimato per l'anno

tiene conto anche degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria connessa al COVID-19); **c) l'adeguamento del costo del personale alle attuali e prospettiche capacità reddituali del complesso aziendale** (si assume, in particolare, di porre in essere misure volte all'ottenimento di un risparmio di costi ricorrenti stimato, a regime, in milioni di euro/annui); **d) una ulteriore riduzione dei costi di struttura** mediante spostamento della sede aziendale, dal 1/7/2020, da via

ad una nuova sede periferica, di proprietà di un soggetto correlato, sulla via (ciò che dovrebbe

consentire risparmi aggiuntivi per circa e)

e) l'attuazione di ulteriori politiche di contenimento dei costi, in coerenza con quanto a suo tempo previsto nel budget della Società per

Ordinanza n. 170101.

2021 del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. 170101/2021 del 28/06/2021

gli anni, il realizzo di tutti gli elementi attivi di proprietà di non funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa, con destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori in concorso. Nel Piano si ipotizza, fra l'altro, la dismissione delle partecipazioni

g) l'adozione della delibera di aumento del capitale sociale di 2 milioni di euro, condizionato all'omologa del concordato e ciò al fine di superare la situazione di completa perdita del capitale sociale e di patrimonio netto negativo ex art. 2447 c.c. (tale aumento di capitale verrebbe liberato come segue:

la formalizza-
zione di una proposta di "trattamento dei crediti tributari e contributivi", ai sensi dell'art. 182-ter L.F., atta a garantire agli enti destinatari, una percentuale di soddisfazione non inferiore rispetto a quella cui si addiverrebbe nello scenario alternativo di liquidazione fallimentare (è quanto viene espressamente attestato dalla relazione redatta ex art. 182-ter L.F.).

In via prudenziale invece, non è stato previsto alcun valore di realizzo per il contenzioso in essere cor'

prevedendosi tuttavia che i frutti che da tale contenzioso dovessero pervenire alla Società

sarebbero destinati ai creditori in concorso fino all'ammontare necessario a garantire una percentuale di soddisfazione dei chirografari (originari e degradati) pari almeno al 50% e, per l'eventuale esubero, resterebbero nel patrimonio sociale e verrebbero appostati a riserva, per sostenere nuovi investimenti.

Premesse le assunzioni di base di cui sopra, con riferimento nella specie alla prospettata stabilità dei ricavi nel periodo temporale di piano ed alla realizzazione di economiche operative e gestionali vol-

Ordinanza n. 670/2021

ZUCI del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. 202

2021 del 28/06/2021

te a garantire il recupero dell'equilibrio economico-finanziario e la redditività prospettica dell'attività d'impresa, si osserva che il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 L.F., ha riferito ed valutato quanto segue, esprimendo un giudizio prognostico favorevole circa la fattibilità della Proposta e sulla sostenibilità del Piano:

“...entrando più in dettaglio, e guardando più da vicino alla prima di queste componenti (i ricavi attesi), il Piano presentato da suppone che i ricavi conseguiti dalla Società si mantengano stabili nei prossimi anni. Il Piano suppone anzi che, ottenuti un volume di ricavi di _____ la Società possa conseguire poi, nonostante la riduzione della pianta organica e delle ore lavorate, un leggero aumento dei ricavi negli anni successivi, che per il _____ si prevedono stabili, in euro _____ con la generazione di un EBITDA ricorrente positivo di circa _____ secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato (che si ritrova a pag. 29 del Piano). La prima verifica che al riguardo può svolgersi riguarda, dunque, i dati storici e, a seguire, quelli prospettici più prossimi. Lo scrivente commissario ha pertanto chiesto alla Società i dati consuntivi di bilancio al _____ situazioni economico-finanziarie quanto più possibile aggiornate, con previsione dei risultati attesi al _____ e il budget stimato per il _____ Dai dati così acquisiti ed esaminati (la situazione economico-finanziaria più prossima disponibile mentre si scrive è quella al 31/10/2020) si desume che il 2019 ha registrato ricavi in linea con quelli di piano e che per il _____ si stima una leggera flessione dei ricavi rispetto a quelli preventivati (di circa _____ Su queste basi, e tenuto conto anche dell'emergenza sanitaria tuttora in atto (e della al momento non prevedibile data di superamento della pandemia) anche per il _____ i ricavi attesi sono stimati stabili, in euro _____

momento restano ferme le previsioni per gli anni a seguire (anche nell'auspicio di una ripresa economica “a V” alla fine della pandemia). Occorre tuttavia far notare che, sul fronte dei costi, si sono realizzati risparmi più rilevanti rispetto a quelli ipotizzati da piano, il che permette di mantenere ferme le relative previsioni riguardo alla generazione di cassa positiva, attuale e prospettica. Più in dettaglio, già per il _____ la fruizione di ammortizzatori sociali ha consentito una significativa riduzione di costi, che ha migliorato il rendimento economico della gestione caratteristica: e anche per ciò che concerne

Ordinanza n. 170101

2021 del 28/06/2021

Repert. n.

RG n. 202

2021 del 28/06/2021

sia le altre misure di risparmio e contenimento dei costi di struttura hanno consentito di conseguire risultati in linea con quelli di piano, nonostante la contrazione dei ricavi.

Ne consegue una decisa inversione del trend negativo registratosi negli anni

che ha determinato la crisi attuale) e un importante cambio di rotta, agevolmente verificabile nei dati e negli indici economico-reddituali fondamentali, che lascia ben sperare anche per gli anni futuri in definitiva, nonostante la contrazione dei ricavi registrata nel

preventivata anche per il l'andamento dei costi, che evidenzia risparmi anche superiori a quelli di piano, permette – nei limiti di cui sopra – di confermarne le previsioni, secondo un criterio probabilistico e di ragionevolezza.

Indubbiamente i margini tra costi e ricavi restano comunque abbastanza esigui e dunque potenzialmente esposti all'incidenza di eventuali fattori futuri negativi. In questo senso, una più decisa partecipazione degli azionisti all'operazione di risanamento e rilancio aziendale attraverso un congruo aumento di capitale sarebbe stata auspicabile, anche al fine di dare maggiori margini di sicurezza all'intera operazione, a beneficio di tutte le parti interessate...".

Le superiori valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale circa la ragionevolezza delle previsioni contenute nel Piano, sono da ritenersi allo stato condivisibili anche alla luce della documentazione fornita dalla Società la quale ha provato l'avvenuta stipulazione di nuovi contratti e/o la proroga di quelli già in corso (molti dei quali, trattandosi di contratti pubblici, sono già stati a più riprese autorizzati dal Tribunale), aventi scadenza anche fino al

Risulta che anche il rapporto contrattuale con sia stato prorogato al momento fino al tale che, in definitiva, l'ammontare dei ricavi prospettato appare essere rimasto sostanzialmente in linea con le previsioni del Piano Concordatario.

L'opposizione degli Istituti previdenziali, laddove i motivi addotti investono la convenienza della proposta concordataria, è poi tanto inammissibile quanto infondata.

Osserva il Tribunale per un verso che, non risultando in concreto classi dissenzienti – prevedendosi la suddivisione dei creditori in classi ed essendo stata la proposta votata favorevolmente dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei creditori nelle singole classi - è preclusa ai deducenti ogni contestazione sulla convenienza, ai sensi dell'art. 180 co. 4 L.F.

In ogni caso e nel merito, la convenienza della proposta concordataria

Ordinanza n. 110101

2021 del 28/06/2021

RG n. 202

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

taria per i creditori rispetto ai possibili scenari alternativi - (in concreto la liquidazione fallimentare, anche in ipotesi di esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 L.F.) - è stata ritenuta sussistente sia dall'Attestatore che dall'esperto nella relazione depositata ai sensi dell'art. 182 ter L.F. nel rispetto del disposto di cui all'art. 186 bis L.F., sia dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. e nel parere emesso ex art. 180 co. 2 L.F. e ciò a seguito di ampia disamina e valutazione di tutti gli elementi del caso concreto.

Il Commissario ha nella specie affermato:

"... tanto l'Attestazione quanto la relazione depositata ai sensi dell'art. 182-ter indicano come unica ipotesi alternativa quella liquidatoria e, secondo le valutazioni riportate più analiticamente in particolare nella relazione di Attestazione (alla quale, per brevità, si fa rinvio), nell'ipotesi fallimentare-liquidatoria il soddisfacimento dei creditori in concorso sarebbe significativamente peggiore. Anche senza apportare le rettifiche in aumento al passivo operate dallo scrivente commissario, e ragionando quindi con i dati di passivo (leggermente più bassi) stimati dalla Società (ipotesi più conservativa e prudentiale, a questi fini), l'attivo ottenibile nell'ipotesi fallimentare - pur nello scenario più favorevole possibile, ossia quello dell'integrale incasso dei crediti

non sarebbe comunque sufficiente a garantire alcun tipo di soddisfo ai creditori chirografari e anche a quelli privilegiati post-primo grado. Infatti, secondo le valutazioni e simulazioni sopra indicate, nell'ipotesi liquidatoria considerata aumenterebbe in particolare, in modo esponenziale (in ragione dell'improvvisa interruzione di tutti i rapporti di lavoro a causa del fallimento della Società), l'ammontare dei crediti ante primo grado per le somme che sarebbero dovute ai lavoratori anche a titolo di indennità di fine rapporto. Aumenterebbero in modo assai rilevante anche gli oneri in prededuzione, posto che tutti i crediti per spese correnti sostenute nell'ambito della continuità concordataria e ivi non soddisfatti diverrebbero prededucibili in sede fallimentare, in virtù del principio di continuità tra le due procedure. In conseguenza di ciò, tali categorie di crediti assorbirebbero interamente l'attivo disponibile (come detto, anche nel best case scenario di integrale incasso e nulla residuerebbe, invece, né per i creditori chirografari né per quelli privilegiati di rango inferiore. Vale la pena ancora avvertire che nell'ipotesi fallimentare-liquidatoria ora considerata l'Attestatore ha ipotizzato di conteggiare nell'attivo, sempre in un'ottica doverosamente

Ordinanza n. 17010

2021 del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. 202
/2021 del 28/06/2021

prudenziale, anche il frutto di eventuali azioni revocatorie o risarcitorie che potrebbero essere avviate da un curatore e che, secondo la sua stima, potrebbero portare al recupero di un importo di circa

In ogni caso, anche in questa luce, la valutazione prudenziale effettuata dall'Attestatore delle utilità ritraibili da eventuali azioni esercitabili da parte di un curatore appare condivisibile...Secondo le stime e le analisi svolte dall'Attestatore, l'attivo fallimentare, nell'ipotesi liquidatoria considerata, consentirebbe quindi di assicurare il pagamento integrale degli oneri prededucibili e il pagamento invece solo parziale dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., ante primo grado, mentre nulla potrebbe essere destinato al soddisfacimento dei creditori privilegiati di rango inferiore e ai chirografari.

E dunque evidente che questa ipotesi alternativa liquidatoria-fallimentare

non sarebbe preferibile e migliorativa neppure per i creditori in concorso rispetto allo scenario concordatario sopra delineato e vagliato, e le valutazioni svolte dall'Attestatore (confermate anche nella relazione ex art. 182-ter) appaiono in buona sostanza condivisibili in questo senso.. troppe (e troppo rilevanti) incognite per poter essere svolta numericamente con un minimo di senso e attendibilità; in ogni caso, anche solo dai (pochi) dati ed elementi noti appare piuttosto chiaro che anche questa sub-ipotesi alternativa lascerebbe con ogni probabilità del tutto insoddisfatti i creditori chirografari e una parte relevantissima dei privilegiati...(nell') eventuale sub-scenario alternativo, rappresentato dalla sola temporanea e parziale continuità che potrebbe realizzarsi tramite un esercizio provvisorio dell'attività d'impresa ex art. 104 L.F., possibile anche nello scenario fallimentare... anche solo dai (pochi) dati ed elementi noti appare piuttosto chiaro che anche questa sub-ipotesi alternativa lascerebbe con ogni probabilità del tutto insoddisfatti i creditori chirografari e una parte relevantissima dei privilegiati.... anche rispetto a questo sub-scenario alternativo, la proposta concordataria sopra esaminata sembra comunque preferibile per i creditori in concorso".

- e) Infondato è il motivo di opposizione relativo alla illegittima composizione delle classi, motivo addotto dall'INPS nel ricorso e successivamente anche dall'INPGI ma solo nelle note autorizzate. Contesta l'INPS il rilievo formulato dal Tribunale alla proposta originariamente presentata dalla Società e, a ricaduta, la legittimità della proposta e del piano che ne sono derivati. In particolare sostiene l'Istituto - avendo il Tribunale nel decreto del

Ordinanza n. 110101.

2021 del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. 202
/2021 del 28/06/2021

contestato che “b) appare violata la disposizione dell’art. 160 L.F. nella parte in cui statuisce che “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione” e, nella specie, della norma di cui all’art. 182 ter, co. 1 L.F., nella parte in cui essa, accomunando il credito tributario e quello contributivo i quali sembrano invero posti sullo stesso piano (vedasi l’espressione “credito tributario o contributivo”) – prevede che se tali crediti hanno natura chirografaria, il trattamento non possa essere differenziato...” – che lo stesso avrebbe errato nella interpretazione della norma relativa alla formazione delle classi e ciò sia su un piano meramente letterale -avuto riguardo sia al testo dell’art.182 ter, che al testo dell’art.160, co.1, lett. c e d- , che soprattutto sul piano ermeneutico generale della disciplina emergente dal combinato disposto delle predette disposizioni, in relazione anche agli artt.2751 e segg. cod. civ. (disciplina dei privilegi), con particolare riguardo alla graduazione prescritta dall’art.2778 cod. civ..

Lamenta l’INPS che, in conseguenza dell’accoglimento del superiore rilievo, l’attuale classe I proposta finisca per accomunare i crediti previdenziali di enti previdenziali (INPS ed INPGI) ai crediti fiscali dell’Agenzia delle Entrate, mentre si obietta che i crediti di tali enti, a ben vedere, tale omogeneità non possiedano.

Citando l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “...l’omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L’ omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell’ entità del credito rispetto all’indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell’eventuale interesse a proseguire il rapporto con l’ imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione.(Cass. n.9378/2018) - l’opponente ha affermato che il criterio differenziale avrebbe più correttamente dovuto tenere presente, più che la natura dei creditori, la natura dei crediti e gli interessi economici che vi sono sottesi, essendovi marcata differenza tra i crediti fiscali, da una parte ed i crediti previdenziali, dall’altra, atteso che, notoriamente, le imposte trovano la loro fonte nell’obbligo, previsto per tutti dall’art.53 della Costituzione, a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità

Ordinanza n. 6700/01

2021 del 28/06/2021

RG n. 1202

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

contributiva e dunque sono somme richieste ai contribuenti per finanziare la spesa pubblica ed servizi di sfruttamento indistintamente collettivo; diversamente, i contributi obbligatori previdenziali dovuti alle assicurazioni obbligatorie sono prelievi specificamente destinati al finanziamento delle relative gestioni, tramite aliquote di scopo. Proprio per il carattere dell'obbligazione contributiva, si evidenzia che le somme a tale titolo dovute sono in realtà destinate non genericamente al finanziamento dei sistemi di previdenza sociale, ma all'implementazione del conto assicurativo dei singoli lavoratori beneficiari di ogni singolo accredito contributivo. Quanto esposto troverebbe del resto riscontro, a detta dell'Istituto, anche sul trattamento differenziato dei privilegi tra i crediti per imposte e quelli per contributi.

Conclusivamente l'Inps ha lamentato che il piano e la proposta sottoposti all'approvazione dei creditori siano fondati su una previsione (unica classe per i crediti fiscali e previdenziali) illegittima e che conseguentemente vizia l'intero procedimento di omologazione in quanto, non essendo fondata sulla necessaria diversificazione di classi e delle conseguenti proposte di trattamento tra i crediti previdenziali e quelli fiscali, la proposta ha di fatto viziato la scelta dei creditori di approvare, o meno la proposta la quale, ove correttamente formulata, avrebbe conseguentemente determinato anche un trattamento effettivamente diversificato in modo da non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione; in quanto, avendo dato accesso al voto unitariamente ai creditori della classe 1°, ha comportato l'approvazione a maggioranza, da parte della classe medesima, della proposta, mentre invece, come emerge dall'esito delle votazioni, il ceto previdenziale degradato si è unanimemente espresso in modo sfavorevole e quindi, estrapolando il ceto fiscale degradato, la classe è in realtà interamente dissenziente; in quanto, accomunando crediti disomogenei, obbliga il proponente al loro trattamento indifferenziato, con conseguente alterazione delle cause legittime di prelazione che invece, qualora adottata la necessaria diversificazione in classi, deve conseguire tra i crediti contributivi e quelli fiscali, di minor rango rispetto ai primi e dunque da inserire in una classe con trattamento in modo non meramente simbolico deteriore.

Orbene, osserva di contro il Tribunale, richiamando sul punto ed in premessa il decreto del di apertura della procedura di concordato preventivo, che il comma 1 dell'art. 182 ter L.F. nel consentire il pagamento parziale o differito **dei debiti tributari o contributivi** stabilisce, con una norma di carattere speciale rispetto alla regola generale sancita dall'ultimo periodo del comma 2

Ordinanza n. 61014

2021 del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. '202

2021 del 28/06/2021

dell'art. 160 L.F., che se il credito è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie; mentre se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Dunque, anche per i debiti previdenziali come per quelli fiscali/tributari, il parametro di riferimento per la falcidia non è dato dal divieto di modificare l'ordine delle cause di prelazione come è in generale per tutti i debiti privilegiati, ma dal divieto di offrire un trattamento inferiore a quello dei creditori di rango inferiore. Il che costituisce il punto centrale della transazione o meglio del "trattamento" (secondo l'attuale formulazione della norma) dei debiti ~~tributari~~ previdenziali perché consente di offrire per un debito privilegiato di rango elevato lo stesso trattamento previsto per un credito di rango successivo. Sul piano quantitativo peraltro, l'unico limite previsto per la falcidia di siffatti crediti erariali o contributivi privilegiati, è quello della capienza del bene o della massa di beni su cui insiste la garanzia. Fermo restando che in ogni caso l'obbligo sancito dal comma 2 dell'art. 160 L.F., si ritiene rispettato allorché il trattamento proposto non sia appunto deteriore rispetto a quello riservato ai creditori di rango inferiore o ai creditori che abbiano una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Con l'ulteriore limite previsto dall'art. 182 ter che, nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo debba essere inserita in una apposita classe.

Tanto premesso e pur tenuto conto dei criteri, invero generici, dettati dall'art. 160 L.F. per la formazione delle classi - criteri i quali, pure specularmente richiamati dall'art. 182 ter, sono basati sulla "omogeneità" delle posizioni creditorie in relazione alla loro "posizione giuridica" (questa essendo riferibile alla classica distinzione tra crediti chirografari e privilegiati) ed agli "interessi economici" (per i quali le posizioni creditorie, pur avendo le medesime caratteristiche oggettive sul piano giuridico-formale, sono considerate avendo riguardo alla categoria di appartenenza economica dei soggetti creditori oppure all'entità dell'indebitamento rispetto

Ordinanza n. 170101

2021 del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. 202

2021 del 28/06/2021

all'indebitamento complessivo o ancora tenendo conto del ruolo dei creditori in sede di realizzazione del piano) - si rileva che l'unica valutazione da farsi nel caso concreto è se la suddivisione in classi proposta da appaia coerente con l'impostazione del Piano concordatario e funzionale alla sua realizzazione, alla luce del principio di ragionevolezza e con giudizio ex ante, non di merito ma di legittimità, fondato soprattutto sulle motivazioni addotte dall'imprenditore in ordine alle ragioni economiche e giuridiche di tale suddivisione.

Valutando allora la portata applicativa della norma in riferimento al caso concreto, non può che rilevarsi la legittimità della suddivisione in classi proposta da la quale, recependo i rilievi critici sul punto formulati dal Tribunale, ha degradato integralmente al rango chirografario i crediti privilegiati sia quelli fiscali che contributivi. E ciò sulla base della incontestata relazione di stima redatta ex art. 182 ter L.F., con conseguente corretto inserimento dei suddetti crediti in un'unica classe appositamente prevista (classe 1) e con riconoscimento in favore di tutti i creditori ivi collocati, della medesima percentuale di soddisfo.

È pertanto irrilevante quanto infondata la doglianza degli opposenti, consentendo la norma di cui all'art. 182 ter L.F. di potere accomunare ovvero porre sullo stesso piano i crediti, comunque falcidiati, vantati e dallo Stato e dagli Enti previdenziali; crediti i quali sono da ritenersi omogenei in ragione sia della comune natura pubblicistica sia, e per ciò stesso, della operata integrale degradazione a chirografo, peraltro con riconoscimento agli uni ed agli altri del medesimo trattamento economico ovvero della stessa percentuale di soddisfo (si noti che la disposizione citata non prescrive che il credito contributivo, una volta degradato integralmente al chirografo, debba godere di un trattamento migliore rispetto al credito fiscale poiché in origine maggiormente privilegiato né che non possa essere inserito nella medesima classe bensì che debba essere inserito in una classe autonoma rispetto al credito fiscale). Chè inoltre occorre rilevare sul punto come, anche a volere ipotizzare la collocabilità del credito contributivo (degradato) in una autonoma e distinta classe rispetto al credito fiscale ed ipotizzandosi pertanto l'esistenza di una classe dissenziente (quella formata appunto dai creditori INPS ed INPGI i quali hanno espresso voto sfavorevole), tuttavia nessuna conseguenza in concreto ne potrebbe derivare ai fini dell'invocato diniego dell'omologazione - il motivo di opposizione addotto dagli Enti previdenziali non superando la c.d. prova di resistenza rispetto all'esito della votazione,

Ordinanza n. 11010

12021 del 20/06/202

RG n. '202

Repert. n.

2021 del 28/06/202

essendo stata la proposta votata favorevolmente, sia dalla Agenzia delle Entrate sia, a maggioranza, dai creditori inseriti nelle altre due classi (la classe 2 e la classe 3).

f) infondato è infine il motivo di opposizione sollevato dall'INPS in ordine alla supposta violazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

Ordinanza n. cronol.

12021 del 20/06/202

Repert. n.

RG n. '202

'2021 del 28/06/202

Ordinanza n. cronol.

2021 del 20/06/2021

Repert. n.

RG n. 2021

2021 del 28/06/2021

Ordinanza n. cronol.

2021 del 28/06/2021

RG n. 10000/2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

Ordinanza n. Crono

021 del 28/06/202

Repert. n.

RG n. 202
2021 del 28/06/202

Ordinanza n. cronol.

2021 del 28/06/2021

Repert. n.

RG n. 202
2021 del 28/06/2021

Ordinanza n. 670/2021

UZI del 20/06/2021

Repert. n. 2021 del 28/06/2021

RG n. 202

2021 del 28/06/2021

g) ~~inammissibile oltre che irrilevante~~ ai fini del diniego di omologa è infine la doglianza dell'INPS relativa alla dedotta irregolarità contributiva/assicurativa della società proponente ovvero alla riscontrata difformità nella determinazione dei dati inseriti nelle dichiarazioni mensili post presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria e riferita al conseguente pagamento, in misura inferiore all'importo di legge, dei contributi obbligatori dovuti (contributi addizionali ai sensi dell'art. 5 d.l.vo n. 148/2015 per la fruizione della CIGS) – difformità comprovata dalle quattro note di rettifica delle denunce mensili notificate alla Società per i mesi da giugno a dicembre 2019, allegate in atti. Sostiene l'Istituto che tale omissione contributiva, siccome idonea ad incidere negativamente sul patrimonio aziendale, si ripercuoterebbe sui creditori esposti al rischio di non venire soddisfatti, con ulteriore perdita delle agevolazioni contributive eventualmente fruite per i periodi successivi all'apertura della procedura, con il conseguente rischio di mancato rilascio del [redacted] e mancato incasso delle fatture di pagamento emesse dalla società nei confronti della propria committenza, a fronte della fornitura di servizi.

Sulle stesse si è comunque difesa la società [redacted] la quale, accettando di fatto il contraddittorio, ha depositato ulteriori note in replica in data 14.5.2021.

Ritiene pertanto il Tribunale, all'esito dell'esame di tale ulteriore questione sollevata dall'Inps, che la stessa non rilevi nella presente sede considerato per un verso, che le parti hanno documentato che la dedotta difformità contributiva, originariamente pari ad € [redacted] è, a seguito delle rettifiche operate a credito della Società, pari ad € 2012,25; per altro verso, che lo stesso Istituto a seguito di specifica richiesta di [redacted] ha temporaneamente sospeso le note di rettifica con conseguente slittamento dell'obbligo di pagamento al 21 giugno 2021 (dunque a data successiva al deposito delle note difensive); considerato, infine, che la questione prospettata in ordine alla deteriorata o insussistente prospettiva di mancato rilascio del [redacted] e, a ricaduta, mancato incasso dei flussi derivanti dalla esecuzione dei contratti e dalla continuità, investe la fa-

Ordinanza n. 67010

2021 del 28/06/2021

RG n. 202

Repert.

2021 del 28/06/2021

se esecutiva della proposta concordataria la quale, per quanto si è detto, appare ad oggi fattibile e più favorevole per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili, e ciò sulla base di un giudizio necessariamente prognostico ed ex ante. Tanto più considerato che proprio la questione relativa

per asserita irregolarità contributiva maturata nel periodo ante concordato, costituisce fra le parti res controversa ed è attualmente, per quanto riferito dalla Società, ancora sub iudice. Deve allora ritenersi conclusivamente, sulla base delle argomentazioni ampiamente esposte, che tutti i motivi di opposizioni proposti dall'INPGI e dall'INPS debbano essere rigettati.

B) Quanto alla verifica dei presupposti della procedura.

- che, preliminarmente, va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 161 L.F., avendo la società ricorrente attualmente così come al momento del deposito della domanda prenotativa, sede in Roma;
- che va confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi del debitore all'ammissione alla presente procedura in applicazione dell'art. 160 L.F., essendo la proponente una società di capitali iscritta al Registro delle Imprese e rientrando il profilo dimensionale ampiamente nei parametri di cui all'art. 1 co. 2 L.F., avuto conto dei bilanci depositati in una alla domanda, superando nel periodo di riferimento i limiti di cui alle lettere a) attivo patrimoniale lett. b) ricavi lordi e lett. c) ammontare debiti anche non scaduti previsti dal citato articolo;
- che, a mente dell'art. 160 L.F. ed esaminare le produzioni documentali afferenti i dati contabili, ricorre in capo all'istante lo stato di crisi;
- che, nella sua complessità ed articolazione, la domanda di concordato ha complessivamente e sostanzialmente rispettato le prescrizioni di cui artt. 152 L.F. (è sottoscritta dal legale rappresentante) e 161 co. 4 L.F. in quanto accompagnata dalla documentazione richiesta;
- che la documentazione versata in atti ai sensi dell'art. 162 co. 2 L.F. risulta completa;
- che le relazioni attestative ex art. 161 co. 3 e 186 bis co. 2 lett. b, così come la relazione asseverata ex art. 160 co. 2 L.F. e 182 ter co. 1 L.F., risultano nel complesso sufficientemente argomentate, motivate con sufficiente chiarezza e rappresentative dello stato della società, pur con le criticità evidenziate dagli organi della procedura;
- che la proposta concordataria offerta al ceto creditore si sostanzia in un concordato di tipo misto che si fonda principalmente, per quanto sopra già ampiamente riferito: 1. la prosecuzione diretta dell'attività d'impresa di fondata sui seguenti assunti: a. continuazione dei contratti attivi in essere sia con i clienti privati che con i

Ormai n. 11. Crono

2021 del 28/06/2021

RG n. 2021

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

clienti pubblici; **b.** acquisizione di nuove commesse con clienti privati e con clienti pubblici; **c.** conseguimento di un volume di ricavi pari a milioni di euro per l'anno pari a milioni/annui per il successivo; **d.** adeguamento del costo del personale alle attuali e prospettive capacità reddituali del complesso aziendale (misure volte all'ottenimento di un risparmio di costi ricorrenti stimato, a regime, in milioni di euro/annui); **e.** spostamento della sede aziendale, dal presso una nuova sede (ciò che dovrebbe consentire risparmi aggiuntivi per circa; **f.** ulteriori politiche di contenimento dei costi, in coerenza con quanto a suo tempo previsto nel budget della Società per gli anni; **g.** pagamento della debitoria connessa agli oneri maturati nell'orizzonte dell'eventuale omologa, con una dilazione di 30/60 giorni per le posizioni debitorie diverse da quelle verso il personale; **h.** delibera di aumento del capitale sociale di euro, condizionato all'omologa del concordato, per superare la situazione di completa perdita del capitale sociale e del patrimonio netto negativo (ex art. 2447 c.c.); **2.** realizzo di tutti gli elementi attivi di proprietà di non funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa (si ipotizza, fra l'altro.

formalizzazione di una proposta di "trattamento dei crediti tributari e contributivi", ai sensi dell'art. 182-ter L.F., che dovrebbe garantire agli enti destinatari, almeno in tesi, una percentuale di soddisfazione non inferiore rispetto a quella cui si addiverrebbe nello scenario alternativo di liquidazione fallimentare (è quanto viene espressamente attestato dalla relazione redatta ex art. 182-ter L.F.); **4.** il pagamento integrale (100%) di tutti gli oneri prededucibili; **5.** il pagamento integrale (100%) di tutte le passività privilegiate diverse da quelle oggetto di transazione fiscale ex art 182-ter L.F. entro un anno dalla data di omologa; **6.** la suddivisione dei creditori chirografari (originari e degradati) in tre distinte classi (coerentemente con le previsioni di cui all'art. 182-ter L.F. e al contenuto del decreto del Tribunale
Classe 1: composta dalle posizioni creditorie vantate nei confronti della Società dall'INPS, dall'INPGI e dall'Erario, tutte falcidiate interamente a chirografo, sulla base di apposita perizia ex art. 182-ter L.F. (per un valore complessivo di euro
Classe 2: composta dalle posizioni debitorie chirografarie ad origine verso gli istituti di credito (per un valore complessivo di euro
Classe 3: composta da tutti gli altri creditori chirografari ad origine, in particolare fornitori (per un valore complessivo di euro
7. il pagamento parziale dei creditori privilegiati falcidiati e chirografari, in una misura differenziata per ciascuna classe

Ordinanza n. 11010,

2021 del 28/06/2021

RG n. 1202

Repert. n.

2021 del 28/06/2021

individuata, ossia: - in misura pari al 18,10 % per i creditori ricompresi nella Classe 1 (per complessivi euro _____), - in misura pari al 15,71 % per i creditori ricompresi nella Classe 2 (per complessivi euro _____), - in misura pari al 16,53 % per i creditori ricompresi nella Classe 3 (per complessivi euro _____).

- che l'esercizio del voto è previsto per il solo ceto chirografario (ad esclusione dei creditori soggetti allo stesso potere di controllo della società proponente);

- che, sia in sede di comunicazione ex art. 171 L.F. che all'esito dell'adunanza, il ceto creditorio è stato informato sul meccanismo di formazione delle maggioranze previsto dall'art. 178 co. 4 L.F. e della possibilità di esprimere il voto nei venti giorni successivi la chiusura delle operazioni svolte in sede di adunanza;

- che alla luce delle operazioni di voto e del meccanismo afferente il voto inespreso, la maggioranza per l'intero ceto creditorio è stata ampiamente raggiunta e ciò anche nelle singole classi, come evidenziato in premessa (con percentuale di votazioni favorevoli pari complessivamente ovvero nelle tre classi, al _____ %).

C) Quanto alla verifica del contenuto della proposta e del piano concordatario.

- che, nel particolare, la proposta concordataria individua un **totale passività** (giusta prospetto riepilogativo allegato dal Commissario nel corpo della relazione depositata ex art. 172 L.F. e del parere depositato ai sensi dell'art. 180 co. 2 L.F.) di complessivi _____ milioni di euro e **prevede**

attraverso la continuità aziendale come sopra specificata, **di pagare** integralmente le spese di procedura ovvero il 100% dei debiti prededucibili **entro 60/90 giorni dall'omologa**; per i crediti privilegiati non oggetto di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter L.F. si prevede il pagamento integrale **entro un anno dall'omologa**; per i crediti privilegiati oggetto di proposta di trattamento ex art. 182-ter L.F., che il piano degrada integralmente a chirografo (sulla base della relazione ex art. 182-ter prediposta _____ e i creditori chirografari ab origine, si

prevede pagamento **entro tre anni dall'omologa**, in misura differenziata, secondo la classe di appartenenza;

- che secondo quanto prospettato dalla proponente ed alla luce di quanto indicato dal Commissario Giudiziale nella relazione 172 L.F. e nel parere espresso ex art. 180 L.F., la proposta concordataria presenta vantaggi per il ceto creditorio derivanti dalla continuità aziendale tale da consentire il soddisfacimento dei creditori nelle modalità e termini indicati dalla società e riportati nel suddetto parere del C.G.;

D) Quanto alle modalità di adempimento.

- che numerose pronunce della S.C. escludono l'applicabilità dell'art. 182 L.F. e, conseguentemente, la nomina di un liquidatore giudiziale nei casi

Giurisprudenza n. Cronol.

2021 del 28/06/2021

Repert. n.

RG n. 2021

2021 del 28/06/2021

in cui i concordati, ancorché prevedano liquidazione degli assets non funzionali, non siano da ritenere procedure con finalità di liquidazione “da ritenere qualificabili con cessione dei beni o, quantomeno, a detta procedura assimilabili”, escludendo quindi la nomina del liquidatore in tutti quei casi, che prevedono altre forme di concordato (Cass. Civ. 18/1/2013 n. 1237).

- che tuttavia nel caso concreto poiché il Piano prevede anche la liquidazione dell'attivo e, nella specie, la dismissione di alcune partecipazioni societarie stimate in un significativo importo (pari circa 1,7 ml/E) rispetto al valore dell'attivo concordatario (pari a complessivi € 4.381,630) - occorre nominare un liquidatore giudiziale, fermo il dovere di vigilanza del Commissario Giudiziale;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, nulla opponendo i creditori, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo misto della società
del legale rappresentante n.t.

in perso-
na con sede lega-

le in Roma, via

(C.F.

);

- **nomina** Giudice Delegato la Dott.ssa Francesca Vitale;

- **conferma** quale Commissario Giudiziale nominato

- **nomina** quale Liquidatore Giudiziale

- **stabilisce** che il liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione, trasmetterà al commissario giudiziale un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, per l'espressione di un parere, e successivamente al comitato dei creditori per l'approvazione; del contenuto e dell'approvazione del piano dovrà essere data informativa al giudice delegato;

b) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, nel rispetto degli articoli da 105 a 108 ter l.f. in quanto compatibili;

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al commissario giudiziale ed al giudice delegato;

d) il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del com-

Ordinanza n. 670/2021

2021 del 28/06/2021

Repert. n.

RG n. /20

2021 del 28/06/2021

- missario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e) il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendolo a mezzo P.E.C. a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'articolo 171 comma 2 l.f.;
- f) il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota semestrale, alla quale dovrà allegare copia della movimentazione bancaria del periodo;
- g) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà un sintetico rapporto riepilogativo e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale ed a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 171, comma 2, l.f.;
- h) il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- i) il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;
- j) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con facoltà di prelievo da parte del liquidatore. Su richiesta del comitato dei creditori il giudice delegato può indicare un limite massimo oltre il quale i prelievi possano avvenire solo con mandato sottoscritto dal giudice delegato stesso;
- k) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;
- l) il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, che dovranno essere visti dal comitato dei creditori e dal commissario giudiziale; il piano di riparto dovrà essere comunicato a mezzo P.E.C. ai sensi dell'articolo 171, comma 2, l.f. a tutti i creditori, i quali avranno trenta giorni per formulare eventuali osservazioni;
- m) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F., comunicandolo a tutti i creditori;
- 4) riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento, ivi compresa la nomina del comitato dei creditori.

Nulla sulle spese
Roma, 28.6.2021

Il Presidente



Il Giudice relatore



37

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 28.6.2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa ELISABETTA BIANCO